

(1167-B)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla V Commissione permanente (Finanze e Tesoro) del Senato della Repubblica
nella seduta del 27 luglio 1950*

*modificato dalla IV Commissione permanente (Finanze e Tesoro) della Camera dei deputati
nella seduta del 6 dicembre 1950 (V. Stampato N. 1640)*

presentato dal Ministro del Tesoro

(PELLA)

di concerto col Ministro dell'Interno

(SCELBA)

e col Ministro dei Lavori Pubblici

(ALDISIO)

e col Ministro della Pubblica Istruzione

(GONELLA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 22 DICEMBRE 1950

**Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a concedere al comune di Roma
mutui per il risanamento delle zone periferiche**

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere al comune di Roma mutui fino all'ammontare di cinque miliardi per gli scopi di cui al successivo articolo 2, con ammortamento in 35 anni al saggio vigente al momento della concessione.

Art. 2.

Le somme mutate ai sensi dell'articolo precedente saranno impiegate dal Comune nel risanamento delle zone periferiche di Roma e destinate per quattro quinti alla costruzione di case minime e per un quinto alla costruzione di locali da adibirsi a dopo-scuola, a scuole popolari e ad altri scopi educativi per la gioventù.

Art. 3.

I mutui di cui all'articolo precedente saranno garantiti dallo Stato per capitale ed interessi.

L'assunzione della garanzia statale sarà effettuata con decreti del Ministro per il tesoro, di concerto con quello per l'interno, sentita la Commissione centrale per la finanza locale.

In relazione alla garanzia prestata ai sensi del precedente comma, il Ministero del tesoro nel caso di mancato pagamento da parte del comune di Roma, alle scadenze stabilite e dietro semplice notifica di inadempienza, senza obbligo di preventiva escussione del Comune stesso da parte della Cassa depositi e prestiti, provvederà ad eseguire il pagamento a detta Cassa delle rate scadute, aumentate degli interessi nella misura stabilita dall'articolo 4 della legge 11 aprile 1938, n. 498, rimanendo sostituito alla Cassa in tutte le ragioni di diritto nei confronti del Comune.

Art. 4.

Per le opere previste dal precedente articolo 2, il comune di Roma è ammesso al godimento dei contributi statali contemplati dalle

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Le somme mutate ai sensi dell'articolo precedente saranno impiegate dal Comune nel risanamento delle zone periferiche di Roma e destinate per quattro quinti alla costruzione di case a carattere popolare e per un quinto alla costruzione di locali da adibirsi a doposcuola, a scuole popolari e ad altri scopi educativi per l'infanzia e la gioventù.

Art. 3.

Identico.

Art. 4.

Identico.

leggi 2 luglio 1949, n. 408, e 3 agosto 1949, n. 589.

Per la corresponsione dei contributi di cui al precedente comma, è autorizzato, per l'esercizio 1949-50, un limite di impegno di lire 200 milioni.

All'onere di 200 milioni dipendenti dall'applicazione della presente legge per l'esercizio 1949-50, si provvede con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 658, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio medesimo (ottavo provvedimento). L'onere di pari importo relativo allo esercizio 1950-51 sarà fronteggiato con parte delle entrate di cui alla legge concernente variazioni allo stato di previsione della entrata dell'esercizio medesimo (. provvedimento).

Art. 5.

I programmi dei lavori da effettuarsi con i mutui di cui all'articolo 1 dovranno essere approvati dal Ministro dei lavori pubblici.

Art. 6.

Il Ministro del tesoro provvederà con propri decreti alle occorrenti variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Identico.

All'onere di 200 milioni dipendenti dalla applicazione della presente legge per l'esercizio 1949-50, si provvede con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 658, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio medesimo (ottavo provvedimento). L'onere di pari importo relativo all'esercizio 1950-51 sarà fronteggiato mediante riduzione, per un importo equivalente, dello stanziamento del capitolo n. 458 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Art. 5.

Identico.

Art. 6.

Identico.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.